



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Liceo “A. Meucci” di Ronciglione (VT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Modifica all’art. 67 della Costituzione per l’introduzione di limiti alla libertà del mandato parlamentare

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge costituzionale è diretto alla modifica dell'articolo 67 della Costituzione al fine di contemperare la libertà del mandato parlamentare con la necessità di tutelare esigenze costituzionali di pari dignità, quali il rispetto della volontà elettorale, la stabilità di governo, la realizzazione del programma politico.

Il principio contenuto nell'articolo 67 della Costituzione italiana ("Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"), fu introdotto dall'Assemblea costituente al fine di garantire ai rappresentanti del popolo italiano, deputati e senatori, la più ampia libertà di agire in piena autonomia e indipendenza nell'interesse dell'intera comunità nazionale e non solamente di quella parte, partito o elettori, che ne ha permesso l'elezione.

Il divieto di mandato imperativo è un principio che si affermò già nel periodo della rivoluzione francese e fu recepito nella maggior parte delle costituzioni degli stati liberali allo scopo di garantire l'indipendenza dei parlamentari e la più ampia libertà di azione, permettendo a ciascuno di loro, una volta eletti, di svincolarsi dagli interessi dei singoli partiti o gruppi di potere, senza dover subire pressioni o ricatti da parte di questi.

La libertà di mandato consente ai parlamentari di seguire una linea politica difforme da quella stabilita dal partito di appartenenza e il passaggio a un gruppo parlamentare diverso da quello originario, determinando un fenomeno di transfughismo che nelle ultime legislature ha assunto dimensioni rilevanti per numero e frequenza.

Molti deputati e senatori in virtù di questa libertà, riconosciuta dall'articolo 67 della Costituzione, hanno più volte cambiato gruppo parlamentare, passando dalle file della maggioranza a quelle dell'opposizione e viceversa, compromettendo la stabilità politica del Paese, la sua governabilità e soprattutto il rapporto di fiducia che lega elettore-eletto.

Nell'ultima legislatura, la XVII, si sono verificati 566 cambi di gruppo da parte di 347 parlamentari. Al Senato si sono registrati 253 casi che hanno coinvolto 140 senatori, alla Camera 313 casi e 207 i deputati coinvolti.

Tale pratica è percepita dagli elettori, soprattutto dai più giovani, non come una garanzia di libertà ed indipendenza dei parlamentari da eventuali pressioni e/o abusi del partito di appartenenza o dei gruppi di potere che ne hanno determinato l'elezione, quanto, piuttosto, come strumento che consente all'eletto di prescindere da ogni vincolo di lealtà e coerenza nei confronti della parte politica con la quale si è presentato alle elezioni, del programma dalla stessa sostenuto e degli elettori che quella parte politica e quel programma hanno votato.

Questa percezione alimenta nelle nuove generazioni l'identificazione del "politico" come soggetto portatore di interessi esclusivamente personali e la conseguente perdita di fiducia nella politica e nella capacità di chi la pratica di costruire un futuro per i giovani.

Il risultato è una profonda frattura tra rappresentanti e rappresentati, evidenziata dalla sempre più consistente rinuncia di questi ultimi all'esercizio del principale strumento di democrazia: il diritto di voto.

L'attualità e l'urgenza del problema sono dimostrati dal fatto che nelle ultime legislature sono stati presentati diversi DDL per la modifica dell'articolo 67 della Costituzione (l'ultimo nella appena conclusa XVII legislatura, A.S. n. 2759), nessuno dei quali ha, tuttavia, avuto esito positivo.

In tale contesto, si ritiene, dunque, che la modifica dell'articolo 67 della Costituzione e l'introduzione di precisi limiti e confini entro i quali deve estrinsecarsi il pur fondamentale principio di libertà nell'esercizio del mandato parlamentare sia un primo passo necessario per il superamento della crisi del sistema politico-istituzionale in atto.

A tal fine il presente disegno di legge, pur mantenendo nell'ambito dell'interesse generale e non nel particolarismo il concetto della rappresentanza parlamentare, si propone di garantire, attraverso l'introduzione di una riserva di legge in materia di formazione e modifica dei gruppi parlamentari, una più stringente relazione tra sovranità popolare e libertà dell'eletto nell'esercizio del mandato.

Per i motivi illustrati è auspicabile l'approvazione del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Rappresentanza politica di deputati e senatori)

1. Il primo comma dell'art. 67 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I deputati e i senatori rappresentano il popolo sovrano".

Art. 2

(Libertà nell'esercizio del mandato parlamentare nei limiti stabiliti dalla legge)

1. All'art. 67 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente: "I deputati e i senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato nei limiti stabiliti dalla legge nell'interesse della volontà politica del popolo".

Art. 3

(Rinvio alla legge per l'individuazione di regole inerenti la formazione e la modifica dei gruppi parlamentari)

1. All'art. 67 della Costituzione dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge determina le modalità di formazione e modifica dei gruppi parlamentari e stabilisce regole in materia di: corrispondenza tra scelte politiche degli elettori e composizione dei gruppi parlamentari, limiti alla libertà di spostamento da un gruppo parlamentare all'altro, confluenza nel gruppo misto dei parlamentari fuoriusciti dal gruppo di appartenenza".

Art. 4

*(Decadenza dal mandato e sostituzione
del parlamentare)*

1. All'art. 67 della Costituzione dopo il terzo comma è inserito il seguente: “La legge determina i casi di decadenza dal mandato e sostituzione del parlamentare decaduto conseguenti alla violazione delle regole inerenti la libertà nell'esercizio del mandato parlamentare”.